



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 26072 /150.2015.11. del 11 DIC. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Accesso agli atti amministrativi

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture mobilità e trasporti
Area 6 – Coordinamento Motorizzazione Civile
Palermo
(Rif. Prot. 57428 del 15.11.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto avviso in relazione ad una richiesta di accesso agli atti amministrativi.

Si riferisce che *“la questione è da inquadrare nel contesto del giudizio emesso dal TAR di Catania”,* definito con sentenza, in atto appellata, che *“l'istante è estraneo al giudizio, ... e che il medesimo chiede accesso agli atti su questioni già oggetto del pronunciamento dello stesso TAR (...)”*.

Ritiene codesto Assessorato che *“la richiesta di accesso abbia ad oggetto aspetti della causa sulla quale si è già espresso il TAR di Catania e non sia sufficientemente supportata”*. Con successiva nota prot. 0030674 del 7.12.2015, il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania, ha trasmesso direttamente a questo Ufficio la documentazione originariamente non allegata alla richiesta di consultazione e, in particolare, alcune attestazioni di frequenza al corso per il recupero punti della carta di qualificazione del conducente, nonché della Determina Dirigenziale n. 60 del 28.4.2008, della Provincia Regionale di Catania, relativa alla *“presa d'atto della variazione del rappresentante legale della società Driving School S.R.L.”*.

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

In via preliminare occorre riferire che, la genericità della richiesta e l'assenza di specifici quesiti di diritto, non supportati, peraltro, da idonea documentazione dalla quale possa evincersi l'interesse ad “accedere”, non consente di rendere specifica consultazione sul tema. Per una fattiva collaborazione, purtuttavia, si forniscono argomenti e categorie giuridiche sulla generale disciplina del “diritto di accesso”, così come regolata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, utili al richiedente per l'adozione di atti gestionali di esclusiva competenza.

L'articolo 22 della legge n. 241/90 prevede che:

- a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ¹.

Le superiori considerazioni inducono, quindi, a ritenere che:

- a) il diritto di accesso, nei limiti indicati dalla normativa richiamata, è consentito a "chiunque via abbia interesse" in maniera concreta ed attuale;
- b) l'accessibilità agli atti amministrativi è da considerarsi la regola generale, essendo le relative limitazioni appositamente individuate dalla norma.

¹Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso

In vigore dal 8 marzo 2005

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.



Conseguentemente, codesto Dipartimento, nell'ambito dell'istruttoria della relativa istanza, dovrà preliminarmente verificare il reale interesse del richiedente, valutando, successivamente, l'eventuale esistenza di ragioni ostative all'accesso, come indicate dalla norma di riferimento.


In ultimo, attesa la pendenza di appello avverso la sentenza TAR, si ritiene utile sottolineare l'esigenza che codesto Assessorato valuti l'opportunità di consultare anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha curato il patrocinio dell'Amministrazione nel giudizio di primo grado.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il Dirigente avvocato Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)
D'ORDINE

(Avv. P. Chiapparrone)

